

XIX legislatura

A.S. 899:

**“Conversione in legge del decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, recante
disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini normativi e
versamenti fiscali”**

Ottobre 2023

n. 90



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 899: “Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”». NL90, ottobre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione</i>)	1
Articolo 2 (<i>Rideterminazione del valore delle cripto-attività</i>).....	3
Articolo 3 (<i>Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi</i>)	3
Articolo 4 (<i>Assegnazione agevolata ai soci</i>)	4
Articolo 5 (<i>Fondo indennizzi risparmiatori</i>).....	5
Articolo 6 (<i>Proroga termini finanziari</i>)	5
Articolo 7 (<i>Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>)	6
Articolo 8 (<i>Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili</i>).....	8
Articolo 9 (<i>Proroga di termini in materia sanitaria</i>).....	12
Articolo 10 (<i>Proroga di termini in materia di università e di istruzione</i>).....	12
Articolo 11 (<i>Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare</i>)	16
Articolo 12 (<i>Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari</i>)	17
Articolo 13 (<i>Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina</i>).....	17
Articolo 14 (<i>Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato</i>).....	19
Articolo 15 (<i>Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza</i>)	20

Articolo 1

(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

Il comma 1 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero della vigenza del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021¹, e del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64, come modificato dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022), in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo segnala che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore Consap sui potenziali volumi di operazioni attese fino al 31 dicembre 2023, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di euro, dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 197 del 2022.

Infatti, rispetto alle risorse disponibili sul Fondo istituito per tali finalità, per l'anno 2023, complessivamente pari a 505 milioni di euro, comprensivi dei 430 milioni appena citati, il Gestore ha comunicato, alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro. Considerata una stima delle potenziali nuove garanzie per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2023, pari a 107,5 milioni di euro, di cui 87,7 milioni di euro relativi a potenziali nuove garanzie concedibili ai sensi del regime speciale di cui al predetto articolo 64, comma 3, il Gestore Consap non ritiene necessari ulteriori stanziamenti e stima, al 31 dicembre 2023, una disponibilità residua pari a circa 192 milioni di euro.

Per quanto riguarda le stime circa il volume di nuove garanzie, Consap utilizza una metodologia basata su serie storiche ma corretta sulla base dei dati osservati nel breve termine, essendo il periodo caratterizzato da forte incertezza e dal crescente aumento dei tassi di interesse che hanno significativamente impattato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, il mercato dei mutui immobiliari e di conseguenza ridotto le richieste di accesso alla misura, nonostante la vigenza del regime speciale di garanzia all'80% introdotto nel 2021 e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede un

¹ L'intervento normativo dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie indicate dal legislatore (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (*Loan to Value – LTV*), precedentemente prorogato fino al 30 giugno 2023 e, successivamente, al 30 settembre 2023 in virtù dell'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023.

importo non inferiore al 6,5% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50%, e dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 234 del 2021, che stabilisce una percentuale non inferiore all'8% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, con una percentuale fino al 80%. Sulla base dell'applicazione delle predette percentuali, nella misura minima normativamente prevista, al potenziale delle garanzie attese fino a fine anno (pari a 107,5 milioni di euro) e delle risorse attualmente disponibili sul Fondo (pari a 299 milioni di euro), il Gestore ha quindi ritenuto non necessario un ulteriore stanziamento a copertura e stimato anche un avanzo sul fondo di circa 192 milioni di euro.

A tal riguardo la RT rappresenta che gli ultimi dati disponibili indicano un portafoglio per un valore di prestiti finanziati pari a circa 42 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro garantiti dallo Stato. Rispetto a quest'ultimo dato, il portafoglio di garanzie con copertura all'80% ammonta a circa 9 miliardi di euro. L'importo accantonato a copertura dell'intero portafoglio *in bonis* ammonta a circa 1,6 miliardi di euro (7% in media).

Guardando ai dati sulle esposizioni in sinistro, al 31 agosto 2023, risultano garanzie escusse per un valore pari a circa 22 milioni di euro, mentre le garanzie a rischio di escussione, ovvero garanzie per le quali non è stata pagata almeno una rata, ammontano a circa 120 milioni di euro. In merito a queste garanzie evidenzia che il Gestore, in via prudenziale, nel momento del mancato pagamento della prima rata, procede a raddoppiare la percentuale di accantonamento rispetto a quella prevista per le garanzie *in bonis*, attualmente pari a 16 milioni di euro (13% in media).

Dalle evidenze numeriche e dal *trend* osservato sulle effettive escussioni e sulla base della circostanza che i mutui immobiliari garantiti dal Fondo hanno durate molto lunghe, in media pari a 25 anni, il Gestore non ritiene necessario procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale minima prevista per legge per le garanzie *in bonis*. Infine, la RT rappresenta che le tempistiche dalla richiesta di escussione all'effettiva liquidazione si aggirano intorno ai 22 mesi. Una volta escussa la garanzia, CONSAP (attraverso Agenzia Entrate Riscossione), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura la procedura di recupero (stragiudiziale o giudiziale) per la porzione del credito oggetto di escussione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che lo stanziamento aggiuntivo di cui al comma 75, articolo 1, della legge di bilancio per il 2023 – pari a 430 milioni di euro – era stato appostato per la proroga dell'operatività della norma in questione per il periodo gennaio-marzo 2023 (le successive proroghe al 30 giugno e poi al 30 settembre, disposte rispettivamente dal decreto-legge n. 198 del 2022 (art. 3, comma 10-*ter*) e dal decreto-

legge n. 51 del 2023 (art. 4-*sexies*, comma 1), erano state introdotte in sede parlamentare durante l'iter di conversione dei citati decreti-legge ad invarianza d'oneri), si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla congruità delle risorse ancora disponibili sul Fondo in questione per l'ulteriore proroga ora disposta. Si ritiene ragionevole, anche se non del tutto prudentiale, la scelta di non procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale minima prevista per legge per le garanzie *in bonis*, anche alla luce dell'inasprimento delle condizioni creditizie. In ogni caso, ricordato che il Fondo in esame è appostato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF, potrebbe essere utile acquisire informazioni in merito all'origine del notevole divario fra le valutazioni che hanno condotto allo stanziamento di 430 milioni per il solo trimestre gennaio-marzo e le risultanze emerse in ordine alle garanzie effettivamente prestate, molto inferiori alle previsioni.

Articolo 2 ***(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)***

La norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022.

La RT stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur trattandosi di una proroga di termini di versamento d'imposta infrannuale, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito a come sarà attuata l'eventuale opzione per la rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023, e se la scelta per tale preferenza potrà determinare effetti di cassa differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente nel caso in cui la rateizzazione conduca a versamenti d'imposta nell'anno 2024.

Articolo 3 ***(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)***

La norma prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Per tali soggetti si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

La RT afferma che trattandosi di una rimessione in termini, e non di una sospensione, la disposizione si applica solo per i soggetti che eventualmente non abbiano adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze indicate dalla disposizione; in ogni caso la RT non ascrive effetti finanziari in termini di entrate tributarie e contributive considerato che il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze indicate avviene comunque entro il corrente anno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che il versamento dei tributi e contributi in esame avviene entro il corrente anno, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4 ***(Assegnazione agevolata ai soci)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022:

la lettera *a*), intervenendo sul comma 100, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022;

la lettera *b*), sostituendo il primo periodo del comma 105, stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva prevista entro il 30 novembre 2023 (finora era previsto il versamento del 60% entro il 30 settembre e del restante 40% entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti, tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ricordato che il gettito per il 2023 riveniente dall'imposta sostitutiva in questione era stato stimato dalla RT alla legge di bilancio per il 2023 in circa 239 milioni di euro, nulla da osservare.

Articolo 5 **(Fondo indennizzi risparmiatori)**

L'articolo differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Rileva che il citato articolo 4, comma 3-*bis*, del DL n. 51/2023 ha previsto l'aumento della misura dell'indennizzo a favore degli azionisti prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, fissando al 31 luglio 2023 il termine per effettuare, a pena di decadenza, la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo.

Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3-*ter*, del citato decreto-legge 51/2023, ha stabilito l'operatività della commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023, con il relativo onere, e che il successivo comma 3-*quater* ha aggiornato fino a 1 milione di euro gli oneri previsti per la gestione della segreteria tecnica da parte di Consap spa in applicazione del disciplinare stipulato nel 2019, la cui durata era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del DL n. 198/2022, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 **(Proroga termini finanziari)**

L'articolo prevede che ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativamente al solo periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

La RT conferma che la disposizione prevede che gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfettario per l'anno 2021 si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Alla stessa non si ascrivono effetti di gettito trattandosi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali.

Al riguardo, rappresenta che le comunicazioni/lettere di *compliance* inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso.

Pertanto, assicura che tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni.

Inoltre, rappresenta che, per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall'Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione.

Pertanto, certifica che anche sotto tale aspetto non si stimano effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT che trattasi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali inerenti l'accertamento dell'obbligazione tributaria dovuta per il 2021 a carico dei contribuenti che si trovino in regime forfettario, e che le comunicazioni/lettere di *compliance* inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” essenzialmente finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso, cui non sono pertanto associabili effetti finanziari, in linea di massima nulla da osservare.

Ad ogni modo, posto che la stessa RT evidenzia che, sempre per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione già notificati dall'Amministrazione finanziaria “in un numero significativo” per i quali esista un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito all'ammontare delle sanzioni già contestate e all'eventuale già avvenuta iscrizione a ruolo del relativo debito verso l'Erario.

Articolo 7

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

L'articolo aggiorna e proroga alcune disposizioni di cui alla legge di bilancio 2023 e del decreto legge n.34/2023.

In particolare, al comma 1:

- lettera a): al comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, relativamente ai termini di utilizzo a compensazione dei crediti d'imposta destinati alle imprese energivore di cui ai commi 2-5 della medesima legge di bilancio per il 2023, il termine del 31 dicembre 2023 è sostituito dal termine del 16 novembre 2023;

- lettera b): al successivo comma 8, recante disposizioni in tema di cedibilità dei crediti d'imposta di cui ai commi 2-5, al quinto periodo, laddove si prevede che i crediti d'imposta siano usufruiti dal

cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023, detto termine è anticipato al 16 novembre 2023.

Il comma 2 reca invece la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4 (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca*) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*). In particolare:

- lettera a): al comma 7, primo periodo, in merito all'utilizzabilità dei crediti d'imposta ivi previsti ai commi 2-5 a "compensazione", il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023»;

- lettera b): al comma 8, quinto periodo, recante norme di disciplina della cedibilità del credito d'imposta, il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023.

Il comma 3 prevede che qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

La RT conferma che la disposizione, al comma 1, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 2, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per il 2023, a rifinanziare interventi in favore delle imprese,

anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa. Alla disposizione in esame, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari rispetto alle somme già scontate per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, trattandosi di norme che dispongono l'anticipazione del termine di fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, non incidendo sull'ammontare delle risorse stanziato da ritenersi già scontate dai tendenziali di spesa per l'anno 2023, come confermato dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi informativi in merito alla piena neutralità della riassegnazione alla nuova finalità rispetto ai saldi tendenziali, atteso che l'eventuale reimpiego di quota parte delle risorse al fine di assicurare misure di sostegno "aggiuntive" in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche potrebbe determinare effetti d'impatto anche sui tendenziali di spesa relativi all'esercizio 2024 a ragione delle procedure di impegno ed erogazione delle stesse risorse.

Articolo 8

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

Il comma 1 aggiorna il comma 306 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, laddove è ad oggi previsto che fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il termine citato è differito al 31 dicembre 2023. Si aggiunge, infine, un periodo al medesimo comma, in cui si stabilisce che per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolga la prestazione in modalità "agile" è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

La RT evidenzia che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica in ragione della necessità di dover sostituire il personale scolastico che versò nella condizione di fragilità indicata dalla norma.

Pertanto, si è proceduto alla stima dei relativi oneri tenendo conto del personale docente e del personale ATA.

Con particolare riferimento al personale docente evidenzia che:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale docente “fragile” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ciò a differenza della precedente proroga disposta dal DL n. 48/2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, per la quale le esigenze di sostituzione del personale docente erano limitate al solo mese di settembre in ragione della sospensione estiva delle attività didattiche;
- la proposta in esame prevede, altresì, che il personale docente “fragile”, destinatario della proroga, sia impegnato nell’attuazione delle attività inerenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); tale attività è prevista nel vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca – che dispone che il personale docente possa svolgere, parzialmente o integralmente, attività per il potenziamento dell’offerta formativa – e rientra tra quelle ordinariamente già compensate con il trattamento economico riconosciuto;
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati aggiornati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale docente fragile (contratti di supplenza “breve” conferiti dalle scuole – non in sostituzione di “assenza” – con caratterizzazione effettuata dalle scuole “*su lavoratore fragile*”), forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza aggiornato ai nuovi parametri contrattuali;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati n.153 contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente “fragile” e n.14 contratti di supplenza per la sostituzione degli insegnanti di religione cattolica “fragili”;
- considerando i tre mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 1.558.611, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
DOCENTI	153	3.111,00	475.983	
IRC	14	3.111,00	43.554	
Totale			519.537	1.558.611

Con riferimento al personale ATA, evidenzia che:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale ATA “fragile” per 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 2023);
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati utilizzati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale ATA fragile, forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile;
- considerando 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 115.632, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
ATA	16	2.409,00	38.544	115.632

La quantificazione, quindi, complessiva per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, per la sostituzione del personale scolastico fragile, è pari ad euro 1.674.243 per il 2023 (1.558.611 + 115.632).

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori /minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno e indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 1, c. 306, L. 197/2022) - oneri per la sostituzione del personale scolastico	S	C	1,7				1,7			
		effetti riflessi	E	TC					0,8		
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, c. 607, della L. 234/2021	S	C	-1,7				-1,7			
		effetti riflessi	E	TC					-0,8		

Al riguardo, per i profili di quantificazione si ritengono in linea di massima prudenziali i parametri considerati dalla RT per il calcolo della spesa complessiva aggiuntiva prevista per il 2023, corrispondente alle aggiornate retribuzioni medie lorde

mensili dei docenti e del personale A.T.A² appartenenti alla I classe retributiva di anzianità³, trattamento ordinariamente spettante, per l'appunto, ai supplenti, relativamente alle rimanenti tre mensilità del 2023.

Comunque, va evidenziato che, rispetto alla platea complessivamente considerata ai fini in esame, allo scopo di consentire una consapevole valutazione della congruità della retribuzione "media" lorda mensile ivi considerata, il calcolo esposto dalla RT non presenta una differenziazione in ragione della tipologia dei docenti (di scuola primaria, laureato o non laureato, etc., a cui corrisponde un diverso trattamento economico annuo lordo ai sensi della contrattazione vigente) né dei dipendenti A.T.A. (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, etc.), ragion per cui sembrerebbe opportuno fornire dati dimostrativi della congruità della media mensile lorda considerata per entrambe le categorie di personale.

Da un punto di vista formale, l'onere è riconducibile alla fattispecie degli oneri inderogabili prevista dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e pertanto incompatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa. Va a tal proposito considerato che viene presa a riferimento la platea del precedente anno scolastico, senza considerazione per i possibili ulteriori fabbisogni di spesa che dovessero determinarsi.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sui profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone la compensazione dei maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 della legge di bilancio 2022 e che si riscontra l'esistenza delle necessarie disponibilità per il 2023⁴, andrebbero fornite solo rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti.

² Per i docenti si è in linea di massima assunto prudenzialmente il t.e. complessivo previsto per i docenti laureati. Si segnala che il conto annuale del personale della R.G.S. non espone i dati di retribuzione media annua per il personale a t.d..

³ Cfr. ARAN, Tabelle B1-C1-D1 CCNL 2019/2021 comparto "Istruzione e Ricerca", sul sito dell'Agenzia.

⁴ Il fondo in questione è iscritto in corrispondenza al capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di 50,4 milioni di euro per il 2023, recava una disponibilità di competenza alla data del 28 settembre 2023 di 47 milioni di euro per il medesimo anno. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, interrogazione del 28 settembre 2023.

Articolo 9 ***(Proroga di termini in materia sanitaria)***

Il comma 1, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023, il termine di operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR) dell'AIFA (scaduti la prima volta nel settembre 2021 e già operanti in regime di *prorogatio*).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT afferma che la norma, in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle citate Commissioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto-legge n. 245 del 2004, agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e *c-bis*) del decreto-legge n. 269 del 2003 (entrate derivanti da maggiorazioni tariffarie e da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA), con altri organismi nazionali ed internazionali nonché con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca).

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che non erano stati ascritti oneri finanziari alle precedenti proroghe.

Articolo 10 ***(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)***

Il comma 1 al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, aggiorna il comma 8, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 posticipando il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023.

Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 55,6 milioni di euro fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Si stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Non essendo corrisposti compensi o altri emolumenti ai Commissari per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e per lo svolgimento dei lavori, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023.

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti "temporanei". I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 61 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Ai fini della quantificazione dell'economia delle risorse COVID, preso atto delle informazioni risultanti sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, si è accertato il fabbisogno occorrente per garantire la copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i cd. contratti COVID, che è pari ad euro 2.620.305,87 lordo stato.

L'elenco dei ratei stipendiali COVID da pagare (pari a 2.620.305,87 euro lordo stato) è stato allegato al monitoraggio trimestrale presentato alla RGS, per il tramite dell'UCB.

Il fabbisogno dei ratei stipendiali COVID è relativo ai ratei effettivi da pagare alla data del 13 settembre 2023 tenuto conto della mancata ricezione del flusso dei ratei pagati da NOIPA.

La RT evidenzia che le risorse presenti sui capitoli dei Punti Ordinanti di Spesa sono frutto delle assegnazioni in momenti precedenti e pertanto si evidenziano casi di somme eccedenti il fabbisogno attuale effettivo, per effetto di rettifiche o annullamenti, e casi di carenze dovute alla rettifica o al ricalcolo dei ratei stipendiali, ovvero all'inserimento di somme a copertura di assegni al nucleo familiare.

Il fabbisogno definitivo è inferiore per effetto di ratei contrattuali caducati a seguito di cancellazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Tale fenomeno è dovuto al fatto che la maggior parte dei ratei dei Covid sono stati erroneamente imputati e pagati a valere sui capitoli pertinenti delle supplenze brevi e saltuarie.

Tenuto conto, quindi, della disponibilità finanziaria, risultante alla data del 13 settembre 2023, sui capitoli pertinenti dei COVID, pari complessivamente ad euro 61.239.362,78 lordo stato, come di seguito dettagliato:

Situazione contabile capitoli dell'organico COVID al 13 settembre 2023								
Capitolo/pg	Importo capitoli bilancio	Importo capitoli POS	TOTALE LORDO DIPENDENTE	Capitolo/ pg	Importo oneri	Capitolo/ pg	Importo IRAP	TOTALE LORDO STATO
1231/1	15.760.584,21	2.236.681,31	17.997.265,52	1231/2	12.667.988,28	2727/3	4.005.736,27	34.670.990,07
1232/1	8.920.911,00	1.649.013,56	10.569.924,56	1232/2	6.101.382,74	2745/3	1.880.736,62	18.552.043,92
1228/4	3.336.078,01	1.792.531,82	5.128.609,83		0,00		0,00	5.128.609,83
1230/4	2.340.014,26	547.704,70	2.887.718,96		0,00		0,00	2.887.718,96
Totale complessivo	24.681.495,21	3.885.694,87	36.583.518,87		18.769.371,02		5.886.472,89	61.239.362,78

e considerato di accantonare comunque -prudenzialmente - una quota pari ad euro 3.018.126,25 lordo stato -a copertura di eventuali assegni al nucleo familiare,

Cap/pg	Accantonamento prudenziale LD	Oneri accantonamento	IRAP accantonamento	TOTALE ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE
1231/1	979.584,21	352.650,32	83.264,66	1.415.499,18
1232/1	755.900,00	272.124,00	64.251,50	1.092.275,50
1228/4	340.126,94	0,00	0,00	340.126,94
1230/4	170.224,63	0,00	0,00	170.224,63
Totale complessivo	2.245.835,78	624.774,32	147.516,16	3.018.126,25

è stato possibile quantificare l'economia risultante sui capitoli di bilancio 1231 e 1232, pg 1 e pg 2 – 2727 e 2745, pg 3, 1228 e 1230 pg.4 - da destinare, con la presente norma di legge, al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari.

Infatti, l'economia a valere sui capitoli degli incarichi "aggiuntivi" (COVID) è pari ad euro 55.600.930,66 lordo stato, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva, pari ad euro 61.239.362,78 lordo stato e la somma del fabbisogno registrato (2.620.305,87 euro lordo stato) e l'accantonamento prudenziale (3.018.126,25 euro lordo stato).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
2		Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023	S	C	55,6					55,6					55,6				
2		Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023 - effetti riflessi	E	TC						27,0					27,0				
2		Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID	S	C	-55,6					-55,6					-55,6				
2		Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID - effetti riflessi	E	TC						-27,0					-27,0				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che alla disposizione interessata dalla proroga non sono associati effetti finanziari⁵, nulla da osservare.

Sul comma 2, posto che alla compensazione della maggiore spesa si provvede mediante la devoluzione dei risparmi relativi alle risorse previste relativamente ai docenti temporanei dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, andrebbe chiarito il riferimento normativo della copertura utilizzata posto che la norma aveva finanziato inizialmente l'anno scolastico 2020/2021 e poi era stata rifinanziata per l'anno scolastico 2021/2022, prevedendo espressamente che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultasse non spesa fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato⁶. Si evidenzia quindi che i relativi risparmi avrebbero già dovuto confluire in economie di spesa ai sensi della

⁵ Cfr. Nota di lettura n. 21, pagina 56.

⁶ Cfr. articolo 1, comma 326, legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021, n. 234).

legislazione vigente, alla chiusura del medesimo esercizio⁷. Sul punto, si rammenta anche quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della legge di contabilità⁸.

Circa il *quantum* di tali risorse, andrebbe confermato il dato esposto dalla RT secondo cui a valere dei relativi stanziamenti risultano disponibili complessivamente circa 61 milioni di euro lordo stato, i quali possono pertanto essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultino ancora non pagati. Sul punto andrebbero fornite le evidenze del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito – UCB al 13 settembre 2023, secondo cui emergerebbe che il residuo fabbisogno occorrente per garantire la integrale copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i cd. contratti “COVID”, risulti pari ad euro 2.620.305,87 lordo stato⁹.

Inoltre, premesso che le risorse in argomento sono espressamente riferite ai soli fabbisogni concernenti il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuarie del personale scolastico sino al 31 dicembre 2023, andrebbero chiarite le ragioni per cui risulta inadeguata la dotazione degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente nel bilancio dello Stato 2023.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 11

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

L'articolo dispone la proroga al 31 gennaio 2024 del termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

La RT riferisce che la disposizione proroga dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare.

⁷ La consultazione dei dati contenuti nel rendiconto 2022 evidenzia: sul capitolo 1230/4 l'assenza di economia di spesa; così come l'assenza di economie sui capitoli 1231/1; 1232/1;1228/4. Cfr. A.S.791, ddl Rendiconto generale dello Stato 2022, Parte I, Volume nono.

⁸ Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

⁹ A tale proposito, si osserva che ad una interrogazione al sistema *Datamart-RGS* retrodatata al 28 settembre scorso risultava la seguente situazione contabile: cap. 1231/1 disponibilità competenza 15,7 milioni di euro; cap. 1232/2; disponibilità di Competenza 8,9 milioni di euro; cap.1228/4 disponibilità di competenza 3,3 milioni di euro; cap. 1230/4 disponibilità di Competenza 2,3 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione stato di previsione del MIM retrodatata al 28 settembre 2023.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dato che comporta un mero differimento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

L'articolo proroga di un mese, dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

La RT evidenzia che la disposizione consente l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge n. 46/2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo).

In particolare, la norma è volta a differire al 31 gennaio 2024 la data in cui deve essere effettuata la prima misurazione della rappresentatività nel periodo transitorio in cui, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le soglie di rappresentatività rispetto alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare sono ridotte rispettivamente di 2 punti percentuali (per i primi tre anni dall'entrata in vigore di quella legge) e di 1 punto percentuale (per i successivi quattro anni).

L'intervento, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

L'articolo autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti

delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni attingendoli dal Fondo per le emergenze nazionali (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16).

La RT evidenzia che per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. n. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice protezione civile e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 1 predispose un'autorizzazione di spesa per il solo 2023, da intendersi quale tetto massimo, al fine di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza dei profughi in fuga dalla crisi ucraina, in considerazione della circostanza che l'entità degli oneri in questione si presenta rimodulabile, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione di massima del grado di congruità delle risorse previste a fronte delle finalità indicate dalla norma, andrebbero forniti elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti

negli ultimi tre mesi dell'anno che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di copertura, posto che si provvede a valere della disponibilità residue del fondo emergenze nazionali - stimate al 31 dicembre 2023 e indicate dalla RT pari a 67 milioni di euro – rinvenibili proprio a valere degli stanziamenti complessivi (pari a 89,6 milioni di euro) predisposti in bilancio per il medesimo esercizio dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 16/2023, andrebbero richieste delucidazioni in merito alle ragioni per cui sono previste economie di tale entità entro l'anno in corso, pari ai 2/3 delle risorse inizialmente stanziata¹⁰.

Infine, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, in merito alla circostanza che la norma prevede espressamente che le risorse debbano essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità degli effetti d'impatto di tale previsione, rispetto agli effetti da ritenersi già scontati dalla legislazione vigente che sono limitati al 2023. Ciò rileva dal momento che le citate risorse, provenienti da Fondo per le emergenze nazionali¹¹, risultano già contabilizzate nei tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente relativamente al 2023, e in considerazione della circostanza che l'impatto si registrerà solo al momento dei pagamenti che verranno disposti a cura delle Amministrazioni territoriali riceventi¹².

Articolo 14

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

L'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di

¹⁰ La dotazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 16/2023 era stata predisposta a copertura della spesa per gli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo, che erano stati quantificati nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, a valere delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali. La RT stimava un onere di 49,6 milioni per la lettera a) del comma 1, accoglienza diffusa, utilizzando i seguenti parametri: unità accolte 7.000, costo *pro-capite*/giorno 33 euro, giorni 303 (dal 4 marzo al 31 dicembre); nonché di 40 milioni per la lettera c) del comma 1, contributo ai comuni per carico extra servizi sociali, senza specificare i parametri sottostanti. Cfr. RT annessa all'A.C. 936, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 16/2023, in particolare relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c).

¹¹ Il fondo emergenze nazionali (FEN), la cui disciplina è regolata dall'articolo 44 della legge n.1/2018, è iscritto al capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e corrisponde ai capitoli 975-976 del bilancio autonomo della PCM.

¹² In proposito, si rammenta che, ai sensi degli articoli 2 e 4 della ODPC n. 872 del 4 marzo 2022, la gestione di tali risorse è effettuata tramite commissari straordinari titolari di apposite contabilità speciali di tesoreria. Si ricorda altresì che nel consolidare bilancio dello Stato e tesoreria statale ai fini della determinazione delle risultanze contabili del settore statale (fabbisogno), bisogna riferirsi ai conti di tesoreria comunque intestati ad enti inclusi nella pubblica amministrazione (organi centrali o periferici dello Stato, enti dell'amministrazione centrale e locale, enti previdenziali) che concorrono alla formazione del fabbisogno del settore statale (le rispettive giacenze sono nella disponibilità del settore statale, fino al loro effettivo impiego, quando impattano sulla formazione del disavanzo). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzi e raccordi", 2008, pagina 10.

organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

La RT riferisce sul comma 1 che la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, rileva che la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

Il comma 1 proroga di ulteriori 24 mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 347 del 2003 (relativo all'esecuzione del programma per le grandi imprese in amministrazione straordinaria¹³), nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*ter*, del predetto decreto-legge n. 347 del 2003 (ovvero sentito il comitato di sorveglianza).

¹³ Il programma indica:

- a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
- b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
- d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;
- d-*bis*) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.

La RT afferma che la disposizione mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziaria (fallimento), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 270 del 1999, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2023

[Nota di lettura n. 80](#)

A.S. 833: "Disciplina della professione di guida turistica"

"

[Nota di lettura n. 81](#)

A.S. 878: "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

"

[Nota di lettura n. 82](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (**Atto del Governo n. 77**)

"

[Nota di lettura n. 83](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (**Atto del Governo n. 63**)

"

[Nota di lettura n. 84](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (**Atto del Governo n. 76**)

"

[Nota di lettura n. 85](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Atto del Governo n. 61) (**Atto del Governo n. 61**)

Ott 2023

[Nota di lettura n. 86](#)

A.S. 897: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

"

[Nota di lettura n. 87](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (**Atto del Governo n. 71**)

"

[Nota di lettura n. 88](#)

Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (**Atto del Governo n. 74**)

"

[Nota di lettura n. 89](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (**Atto del Governo n. 78**)